CAMERA DEI DEPUTATI N. 1902

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1955 (*Stampato n.* ***1109***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

—

Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 novembre 1955

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalità, tenendo presente che il beneficio è diretto a difendere la produzione lattiero-casearia con preferenza ai piccoli e medi produttori, singoli e associati.

ART. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali, previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del

precedente articolo, dai produttori, nelle seguenti misure massime:

1°) lire 5.000 per ogni quintale di formaggio « grana » fino al limite di quintali 70 mila;

2°) lire 3.500 per ogni quintale di formaggio « gorgonzola » in pasta; lire 4.500 per ogni quintale di formaggio « provolone »; lire 10.000 per ogni quintale di burro; anche se i prodotti conferiti siano depositati per la conservazione in magazzini di privati, riconosciuti idonei dall'Ente incaricato della gestione dell'ammasso. La somma complessiva da erogarsi per il concorso statale relativamente ai prodotti di cui al presente n. 2°) non potrà superare lire 250.000.000.

ART. 3.

Per i prodotti di cui al n. 2°) del precedente articolo 2 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha la facoltà di riconoscere, con propri decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo statale alle partite non conferite all'ammasso che venissero acquistate da Enti o Associazioni agricole per la difesa del mercato del prodotto oggetto dell'operazione.

Nello stesso decreto ministeriale saranno precisati i quantitativi di prodotti ammissibili al contributo e le altre modalità e condizioni, alle quali l'operazione dovrà essere subordinata.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con equivalente riduzione del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali esteri.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.